



CITTA' DI CAMPOSASSO
Provincia di Imperia

ORIGINALE

N. **8**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **Ordinaria** in seduta **Pubblica** di **Prima CONVOCAZIONE**

OGGETTO :

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisei**, del mese di **aprile**, alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr./As.
GIBELLI Davide	Sindaco	Presente
Morabito Maurizio	Consigliere	Presente
CELI Cristiana	Consigliere	Presente
ARSI' Domenica	Consigliere	Presente
CORDI' Francesco	Consigliere	Presente
SEIMANDI Selenia	Consigliere	Assente
CANNATARO Marco	Consigliere	Presente
RAIMONDO Fulvia	Consigliere	Presente
MOIO Silvia	Consigliere	Assente
FRENO Vincenzo	Consigliere	Assente
CANALE Sara	Consigliere	Presente
BACIGALUPPI Marco	Consigliere	Presente
GRIMALDI Davide	Consigliere	Presente
Totale		10 3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale dott. **PRATA Marcello** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **GIBELLI Davide** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

In continuazione di seduta il Sindaco introduce il quarto punto all'Ordine del Giorno relativo alla conferma delle aliquote IMU per l'anno 2023.

Il Sindaco illustra la pratica chiarendo che trattasi di semplice conferma delle aliquote già in vigore lo scorso anno; infatti la Legge di Bilancio per l'anno 2023 ha modificato la precedente normativa stabilendo che il Comune deve approvare esplicitamente di voler confermare le precedenti aliquote altrimenti si applicano in automatico le aliquote base.

Conclusa la relazione non registrandosi interventi da parte dei Consiglieri presenti si procede con la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art.42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) e s.m.i.;

Richiamata la deliberazione Consiliare n. 8 del 28/03/2022 con la quale sono state confermate le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria per l'anno 2022;

Vista la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), le cui disposizioni hanno riscritto la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), accorpandola alla Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) e modificandone alcuni tratti;

Visto l'art. 1 della Legge suddetta che dal comma 738 al comma 783 abroga la disciplina della TASI prevista dalla L. 147/2013 e gran parte dell'art. 13 del D.L. 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) e degli art. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011

Richiamato l'art. 1 della L. 160/2019, in particolare i commi:

- n. 740 che ha confermato l'esenzione IMU per le abitazioni principali non di lusso;
- n. 744 che ha confermato la quota di imposta - pari al 7,6 ‰ - di competenza dello Stato derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- n. 748 e 749 che fissano l'aliquota massima del 6 ‰ per le abitazioni di lusso (cat. A1/ A8/ A9) e relative pertinenze e confermano la detrazione di € 200,00 per annualità;
- n. 750, 751 e 752 che indicano le aliquote IMU per i soggetti che, con la disciplina previgente, erano assoggettati alla TASI;
- n. 754 secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 8,6 permille, aumentabile sino al 10,6 per mille;
- n. 760 che conferma l'abbattimento del 25% della base imponibile per le abitazioni locative a canone concordato di cui alla L. 431/1998;
- n. 761 e 762 che confermano la proporzionalità dell'imposta alla quota dei mesi di possesso dell'immobile nel corso dell'anno solare precisando che l'imposta va versata in 2 rate;
- n. 774 e 775 che confermano le disposizioni sanzionatorie;
- n. 780 secondo il quale sono abrogate tutte le previgenti disposizioni IMU incompatibili con la nuova imposta, mantenendo l'applicazione delle norme relative alle diverse fattispecie di rimborso, regolate dai commi 722 e successivi della L. 147/2013;

Atteso che il comma 756 della citata L. 160/2019, recita che «a decorrere dall'anno

2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse.

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756.

Verificato che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Rilevato che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, considerando che non è ancora applicabile la disposizione contenuta nel comma 837 dell'art. 1 della L. 197/2022, in base alla quale: *“in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755”*.

Richiamato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale.

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme*

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.

Dato Atto che Legge di Bilancio 2023 ha differito i termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023÷2025 dei Comuni, dal 31-12-2022 al 30-04-2023;

Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione della nuova Imposta municipale propria”, approvato con deliberazione di Consiglio n. 17 del 27/07/2020, a cui si rimanda per le specifiche tecniche dell’applicazione del tributo;

Atteso che si procede con la conferma delle aliquote IMU 2022 anche per l’anno 2023, secondo lo schema definito nel successivo deliberato;

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Acquisito il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall’art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

Visto l’articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale.

CON VOTI N. 10 FAVOREVOLI SU N. 10 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI

DELIBERA

1 - di confermare, per l’annualità 2023, le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali (A/1, A/8, A/9)	3,5 ‰ (3,5 per mille)
Fabbricati rurali strumentali	1,00 ‰ (1,00 per mille)
Fabbricati merci	azzerata
Terreni agricoli	9,5 ‰ (9,5 per mille)
Terreni agricoli in categoria OR. IR. FI. e ROSETO esclusi i coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla	5 ‰ (5 per mille)

previdenza agricola	
Fabbricati cat. D	10,6 ‰ (10,6 per mille) di cui 7,6 per mille riservato allo Stato
Altri fabbricati	10,6 ‰ (10,6 per mille)
Aree edificabili	8,6 ‰ (8,6 per mille)

2 - di confermare, per l'annualità 2023 l'importo di € 200,00 della detrazione prevista dal comma 749 della L. 160/2019, per l'abitazione principale e le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

3 – di dare atto che le scadenze di pagamento del tributo sono:

- 16 giugno (prima rata o unico versamento)
- 16 dicembre (seconda e ultima rata)

Qualora i giorni su indicati fossero sabato o domenica la scadenza slitterebbe al lunedì successivo;

4 - di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito

CON VOTI N. 10 FAVOREVOLI SU N. 10 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(GIBELLI Davide)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
(Morabito Maurizio)

IL Segretario Comunale
(PRATA Marcello)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno **25-05-2023** per rimanervi esposta per 15 giorni consecutivi, cioè fino al **08-06-2023**.

Camporosso, li **25-05-2023**

IL Segretario Comunale
(PRATA Marcello)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune dal **25-05-2023** al **08-06-2023**, senza opposizioni o reclami, ed è divenuta esecutiva il **04-06-2023** in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Camporosso, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE